



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 1052

ORDINANZA n. 122 del 4 maggio 2012

OGGETTO: Rimozione rifiuti sottopasso autostradale località Moro.

IL SINDACO

CONSIDERATO che, a seguito di nota della Polizia Stradale di Pescara, si è venuti a conoscenza di un accumulo di rifiuti vari e speciali, abbandonati da ignoti sotto il viadotto denominato "MORO" alla progressiva chilometrica autostradale Km. 407 direzione Sud della A/14 in località Valloncino;

ACCERTATO che detta discarica abusiva, provocata da ignoti, insiste su pertinenze del predetto viadotto, ai margini della strada vicinale denominata "Valloncino", individuata in catasto al foglio 60, sotto il ponte autostradale direzione Sud A/14 e che pertanto la proprietà è della Società Autostrade per l'Italia S.p.A. – Direzione 7° Tronco – Città S. Angelo (PE);

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 152/2006, il quale impone: "chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali e di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.";

CONSIDERATO che tra i materiali abbandonati di cui alla nota n. 1266/63/200A P.G.2012 della Polizia di Stato e dal sopralluogo esperito dall'Ufficio Tecnico e Polizia Municipale, vi sono lastre ondulate contenenti fibre di amianto e due serbatoi sempre con fibre di amianto;

RAVVISATA l'opportunità di intervenire a tutela dell' ambiente e della salute pubblica;

VISTO l' art. 255 del D.Lgs. 152/2006;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l' art. 50;

VISTA la legge 27-03-1992 n.257-Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

VISTO il D.M. 6 settembre 1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6 comma 3 e dell'art.12 comma 2 della legge 27 marzo 1992 n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

VISTO la Circolare Min. Sanità 12-04-95 n. 7 – Circolare esplicativa del D.M. 6 settembre 1994;

VISTO il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art.256. comma 1 e comma 4;

ORDINA

alla Società Autostrade per l'Italia S.p.A. con sede a Roma in via Bergamini n. 50 , nella persona del Legale Rappresentante Pro-Tempore, di rimuovere i rifiuti abbandonati sull'area di proprietà Km 407A/14 dir. Sud , depositati su pertinenze del predetto viadotto e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi entro il congruo termine di giorni 90 (novanta) dalla notifica del presente provvedimento, mediante il trasporto in discarica autorizzata dei rifiuti rinvenuti, con presentazione dei formulari di trasporto a smaltimento.

AVVISA CHE

1. la bonifica dei materiali contenenti amianto deve essere eseguita, nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, deve essere presentato, da parte della ditta incaricata della bonifica (art. 212 del D.Lgs.152/2006 ed s. m. i.), di uno specifico piano di lavoro, ai sensi dell'art. 256 comma 2 e comma 4 del D.Lgs 81/08;
2. copia del piano di lavoro dovrà essere inviata all'Organo di Vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori;
3. decorso inutilmente tale termine, si procederà alla esecuzione d'ufficio con consequenziale recupero delle spese anticipate.
4. la non ottemperanza alla presente ordinanza prevede la trasmissione degli atti alla competente A.G. per violazione dell'art. 650 del C.P.;
5. contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

Manda la presente ordinanza all'Ufficio Messaggi Notificatori del Comune di Roma per la notifica al Legale Rappresentante Pro-Tempore di Autostrade per l'Italia S.p.A. – con sede in via Bergamini, 50 di Roma.

Il Comando di Polizia Urbana di Ortona è incaricato di vigilare sull'ottemperanza della presente, con l'obbligo di riferire in merito al Dirigente del 3° Settore Assetto del Territorio.

dalla Residenza Comunale, addì 4 maggio 2012

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Arch. Antonio Giordano

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

IL SINDACO

Ing. Nicola FRATINO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993